

- (6) Nelle tre città che deterranno il titolo nel 2021, la pandemia di COVID-19 ha determinato un livello molto elevato di incertezza in quasi tutti i settori associati alla loro preparazione: prospettive di finanziamento incerte per quanto riguarda i partner sia pubblici sia privati, normative future ignote in materia di sicurezza che incidono tanto sui lavori preparatori quanto sui tipi di eventi che saranno autorizzati e sulle restrizioni di viaggio che riducono i flussi turistici e le opportunità di partenariati europei. Le misure preventive introdotte per contrastare la diffusione della COVID-19, che hanno avuto come effetto il fatto che le squadre preposte alla realizzazione fossero sottoposte a misure di lockdown, hanno rallentato i lavori preparatori di queste tre città fin quasi a interromperli in un momento in cui, in circostanze normali, avrebbero dovuto moltiplicare gli sforzi. I lavori preparatori hanno inoltre subito rallentamenti a causa dell'incertezza per quanto riguarda la sopravvivenza economica dei potenziali partner contrattuali.
- (7) La decisione n. 445/2014/UE non prevede la flessibilità necessaria per tenere conto di tali circostanze eccezionali e, in particolare, non prevede disposizioni relative alla proroga o al rinvio dell'anno in cui una determinata città detiene il titolo.
- (8) È pertanto opportuno modificare la decisione n. 445/2014/UE in maniera rigorosamente mirata a rispondere all'esigenza di far fronte a questa situazione eccezionale al fine di permettere alle città che detengono il titolo e sono colpite in maniera più grave dalla pandemia di COVID-19 di attuare i loro programmi culturali in maniera tale da poter realizzare gli obiettivi dell'azione.
- (9) A seguito di un processo di consultazione che ha coinvolto le città e gli Stati membri interessati, è stato concluso che sarebbe opportuno prevedere la possibilità, per le città designate da Croazia e Irlanda a detenere il titolo nel 2020, di continuare ad attuare i loro programmi culturali fino al 30 aprile 2021, senza modificare l'anno di designazione.
- (10) A seguito di un processo di consultazione che ha coinvolto le città e gli Stati membri interessati, è stato concluso che è opportuno rinviare dal 2021 al 2023 l'anno in cui Romania e Grecia possono ospitare il titolo e dal 2021 al 2022 l'anno in cui un paese candidato o potenziale candidato può ospitare il titolo.
- (11) Ai fini della certezza del diritto, in particolare per le città detentrici del titolo nel 2020 e nel 2021, e per evitare perturbazioni nell'applicazione della decisione n. 445/2014/UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (12) La decisione n. 445/2014/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 445/2014/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato ("calendario") e, negli anni pertinenti, a una città di un paese dell'Associazione europea di libero scambio che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("paese EFTA/SEE"), di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5. Tuttavia, nel 2023 il titolo è detenuto al massimo da una sola città di ciascuno dei tre Stati membri indicati nel calendario.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le città degli Stati membri possono detenere il titolo per un anno conformemente all'ordine degli Stati membri risultante dal calendario. Le città che detengono il titolo nel 2020 possono continuare a detenere il titolo fino al 30 aprile 2021, senza che l'anno di designazione sia modificato.»;

